Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 16 maggio — Numero 114

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi* . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall' art. 48, lettera z) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nel Regio decreto 7 aprile 1921, n. 560, contenente norme per il conferimento dei posti di referendario al Consiglio di Stato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 112, del 13 maggio corr., all'art. 7, sesto capoverso, dove è detto: « Per la prova scritta in ognuna delle lingue estere la Commissione assegna la tesi per un componimento e per una traduzione dalla lingua stessa in italiano e viceversa », leggasi invece, come risulta dall'originale del decreto suaccennato: « Per la prova scritta in ognuna delle lingue estere la Commissione assegna la tesi per un componimento o per una traduzione dalla lingua stessa in italiano e viceversa ».

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 567, *relativo alla misura degli estagli (canoni) spettanti ai proprietari di miniere di zolfo della Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'accordo intervenuto il 7 dicembre 1920 a Palermo fra i proprietari e gli operai delle miniere di zolfo del bacino di Caltanissetta, per la devoluzione a favore dei detti operai di una quota degli estagli (canoni) spettanti ai proprietari;

Considerata la opportunità di estendere agli altri bacini minerari della Sicilia il contenuto dell'accordo sopracitato e di stabilire le norme e le modalità per il prelevamento e la erogazione delle quote di estagli (canoni) devolute a favore degli operai;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla tassa unica e complessiva di abbonamento dovuta dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana per conto dei singoli consorziati, sopra tutte le somme nette dovute dal detto Consorzio ai proprietari di miniere di zolfo della Sicilia e loro aventi causa in corrispondenza delle quantità di zolfo dai medesimi consegnate al Consorzio per la vendita, sarà prelevato, a far tempo dal 12 ottobre 1920 e fino a nuova disposizione, un contributo straordinario pari al 15 per cento delle somme stesse per provvedere al miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli operai delle miniere di zolfo della Sicilia.

Un decimo dell'ammontare di detto contributo sarà direttamente distribuito fra gli operai delle singole miniere con le modalità che saranno stabilite nel decreto Reale, di cui all'art. 9 del presente decreto-legge.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo agli esercenti (gabelloti) delle miniere di zolfo della Sicilia di denunciare al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera in Palermo i rispettivi contratti di gabella. Nei trenta giorni successivi i medesimi esercenti dovranno inoltre depositare presso il detto Consorzio copia autentica dei contratti sopramentovati.

Ogni mutazione dei contratti in vigore dovrà essere denunciata al Consorzio entro 15 giorni dalla data in cui sia stata convenuta e nei trenta giorni successivi dovrà altresì depositarsi presso il Consorzio copia autentica del nuovo atto.

Art. 3.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli esercenti (gabelloti) delle miniere di zolfo della Sicilia dovranno altresì denunciare al Consorzio zolfifero siciliano in Palermo, con dichiarazione scritta e firmata, la quantità di zolfo da essi consegnata ai proprietari delle rispettive miniere e loro aventi causa dal 12 ottobre 1920 fino a tutto il mese precedente quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Uguale dichiarazione dovrà essere trasmessa dagli esercenti al Consorzio entro i primi quindici giorni dei mesi successivi per gli zolfi consegnati ai proprietari in ciascun mese precedente.

È fatto obbligo al direttore generale del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana di segnalare al Ministero dell'industria e commercio i casi di omessa o irregolare denunzia.

Art. 4.

Nel caso di esercizio diretto delle miniere da parte dei proprietari rispettivi, questi hanno l'obbligo di denunciare al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana ed all'Ufficio delle miniere di Caltanissetta, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tale esercizio diretto.

Sopra una quota parte dello zolfo depositato presso il Consorzio dei proprietari diretti esercenti, sarà prelevato il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale parte sarà determinata con criteri prudenziali dall'Ufficio delle miniere di Caltanissetta.

Art. 5.

La determinazione dell'Ufficio delle miniere di Caltanissetta, di cui al precedente articolo, dovrà dallo stesso Ufficio essere entro 15 giorni dalla denuncia dell'esercizio diretto di cui allo stesso articolo 4 notificata al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana in Palermo, ed ai proprietari interessati, i quali hanno facoltà entro un mese dalla notificazione di avanzare ricorso al Consiglio superiore delle miniere presso il Ministero di agricoltura.

La decisione del Consiglio superiore delle miniere è inappellabile.

Pendendo il ricorso, sarà provvisoriamente applicata la determinazione dell'Ufficio delle miniere di Caltanissetta.

Art. 6.

Nel caso di conversione dei canoni in natura in canoni in denaro il deposito dello zolfo nei magazzini del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana dovrà essere esclusivamente eseguito dall'esercente (gabelloto) o da persona da lui incaricata con legale mandato.

Sopra una quota parte dello zolfo così depositato, calcolato in base alla percentuale dell'antico canone in natura convertito, sarà prelevato il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

All'esercente (gabelloto) è riconosciuto il diritto di rivalersi verso il proprietario del contributo di cui sopra.

Art. 7.

L'importo complessivo dei contributi prelevati a norma dell'art. 1 del presente decreto sarà versato dal Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana al Banco di Sicilia, e accantonato in un conto intestato « Opera di miglioramento economico e di previdenza sociale a favore degli operai delle miniere di zolfo della Sicilia ».

Su detto conto decorreranno gli interessi nella misura massima consentita al Banco per i conti correnti aperti a favore di Enti morali.

Art. 8.

È istituito, con sede presso il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, un Comitato per l'amministrazione e la erogazione del fondo costituito coi contributi di cui ai precedenti articoli.

Di esso faranno parte, oltre tre rappresentanti del Governo, rispettivamente nominati dai ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura, e per il lavoro e la previdenza sociale, tre rappresentanti dei proprietari e tre rappresentanti degli operai delle miniere di zolfo della Sicilia.

Tutte le deliberazioni del predetto Comitato non diventano esecutive se non previa approvazione del Ministero dell'industria e commercio di concerto col Ministero del lavoro.

Le norme per la nomina dei predetti rappresentanti dei proprietari e degli operai e per il funzionamento del Comitato saranno stabilite con decreto Reale di cui all'art. 9.

Art. 9.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta dei ministri per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri per l'agricoltura, per il lavoro e la previdenza sociale, e per la giustizia e gli affari di culto, saranno stabilite le modalità e le garanzie per il prelevamento del contributo di cui all'art. 1, le pene pecuniarie da applicarsi ai trasgressori, ed ogni altra norma necessaria per l'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — LABRIOLA — MICHELI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 maggio 1921, n. 563, *che abroga il decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1845, concernente la nomina dei tre consiglieri serici, rappresentanti delle associazioni e dei comizi agrari.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869, concernente provvedimenti per la produzione e l'industria serica, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1421;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, numero 515, col quale i componenti dei Consigli consultivi e dei Comitati permanenti istituiti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, scaduti o che scadranno dalla carica, sono confermati nel loro ufficio per tutta la durata della guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1845, che stabilisce che, per la durata della guerra e per l'anno successivo alla pubblicazione della pace, la nomina dei tre consiglieri serici, rappresentanti elettivi delle Associazioni e dei Comizi agrari, in seno al Consiglio per gli interessi serici, sarà fatta a mezzo di decreto Luogotenenziale, su proposta del ministro per l'agricoltura, e non elettivamente, come stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 869 e dal relativo regolamento 19 dicembre 1912, n. 1421;

Considerato che sono venute a cessare le condizioni eccezionali che determinarono il provvedimento adottato col suddetto decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1845, e che, pertanto, è opportuno che la nomina dei membri elettivi del Consiglio predetto sia fatta nei modi stabiliti dalla citata legge 6 luglio 1912, n. 869 e dal relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1845, è abrogato, con effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 564, *che modifica il regolamento 26 novembre 1908, n. 804, circa la concessione dei biglietti per viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore di direttori, redattori e corrispondenti dall'Italia di giornali esteri.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 novembre 1908, n. 804, che approvava il regolamento per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti per viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto in applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 406;

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1915, n. 159 che modifica il terz'ultimo capoverso dell'art. 22 del regolamento approvato col R. decreto 26 novembre 1908, n. 804;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terz'ultimo capoverso dell'art. 22 del regolamento approvato col R. decreto 26 novembre 1908, n. 804, è modificato come segue:

« Le domande dei biglietti a favore di direttori, di redattori e di corrispondenti dall'Italia di giornali esteri, con le notizie e documenti giustificativi, devono essere rivolte alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, cui spetta di decidere in merito all'accoglimento delle domande stesse, sopra parere di una Commissione composta di due funzionari delle ferrovie, del segretario generale del Ministero degli affari esteri, di un funzionario delegato annualmente dal ministro degli affari esteri, e di un rappresentante della stampa, nominato ogni triennio dai sodalizi della stampa italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 580, *concernente le retribuzioni per i corsi di esercitazioni presso le Regie Università e gli Istituti di istruzione superiore agli insegnanti membri del Consiglio superiore della istruzione pubblica, della Giunta del Consiglio e delle sezioni della Giunta stessa, nonchè agli insegnanti assenti dalla sede del rispettivo Istituto per incarichi speciali loro affidati dal Governo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il Nostro decreto 8 ottobre 1920, n. 1546;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della retribuzione di cui all'art. 6 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1546, sono computate a favore degli insegnanti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, della Giunta del Consiglio e delle sezioni della Giunta per l'istruzione media e per l'istruzione primaria e popolare, le lezioni e le esercitazioni previste dal diario scolastico, per i giorni nei quali gli insegnanti interessati hanno partecipato alle adunanze dei predetti Collegi.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile agli insegnanti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore chiamati fuori dalla sede del rispettivo Istituto per Commissioni di concorso o altri incarichi speciali loro affidati dal Governo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1920-1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 24 marzo 1921, n. 583, *che modifica quello 21 ottobre 1901, circa la composizione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 ottobre 1901, che istituisce la Commissione consultiva per le sostanze esplosive;

Visti i decreti Luogotenenziali in data 31 dicembre 1915, n. 1870; 21 aprile 1916, n. 493 e 12 febbraio 1919, n. 227, coi quali venne modificata la composizione della Commissione consultiva suddetta;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1901, modificato coi decreti Luogotenenziali suddetti, è sostituito il seguente:

Art. 3.

La Commissione si compone di un presidente e di due membri, tutti nominati dal ministro dell'interno. Ne fanno parte anche cinque delegati tecnici, da designarsi, uno per ciascuno, dai ministri delle finanze, della marina e dei lavori pubblici, e due dal ministro della guerra, nonchè il capo dell'Ufficio esplosivi presso il Ministero dell'interno, il quale non ha diritto ad alcuna indennità di presenza ed esercita pure le funzioni di segretario della Commissione.

Uno dei due delegati tecnici da designarsi dal Ministro della guerra dovrà essere un ufficiale superiore del genio militare.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 557. R. decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Giuseppe Garibaldi » di Taormina, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma.

N. 586. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1914 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.